

CAMPING PUNTA NAVACCIA
Via Navaccia, 4 - TUORO S/T. (PG)
Tel. 075.826357 - Fax 075.825814
Partita IVA 02594760544

P. P. V.



Comune di TUORO SUL TRASIMENO

Provincia: Perugia

Località: Punta Navaccia

Proprietà: Camping "PUNTA NAVACCIA" s.r.l.

Opera:

Progetto di ampliamento e riqualificazione ambientale del "Camping Punta Navaccia" tramite variante al PRG Vigente ai sensi del D.P.R. 447/98 e ss. mm. e ii. ed in base alle procedure sancite dall'art. 32, comma 6, della LR n°1/2015

Proposta di Variante alla delimitazione delle Aree Boscate del P.R.G. in zona




Agr. Dott. Fabio Maneli
Tel. +393384144167
E-mail manelbio@gmail.com
P.IVA 03077010548

Tavola:

M

Data: Marzo 2017

Scala: -



Ichéma
ARCHITETTURA - INGEGNERIA

Ing. Antonio Abbozzo e Ing. Federico Tosti
Via Pietro Brazzà n° 4, 06127 PERUGIA (PG)
Tel e Fax 075 / 5007099 - 7826756 Fax 1784415121
e-mail ava@eutelia.com - ava.st@tiscalinet.it

Progettisti:

Dott. Ing. Antonio Abbozzo
Dott. Ing. Federico Tosti
Arch. Massimiliano Scapicchi
Geom. Tommaso Celeschi

Progettista/Consulente:

Agr. Dott. Fabio Maneli

Regione Umbria
Comunità montana Comunità Montana Trasimeno Medio Tevere
Comune Tuoro sul Trasimeno


committente

Camping "Punta Navaccia" s.r.l.

progetto

Proposta di variante alla delimitazione delle aree boscate

Documento

Relazione Tecnica

Riferimenti cartografici	Riferimenti Catastali	Principali riferimenti normativi
CTR 1:10.000 : 310.010	Comune: Tuoro sul Trasimeno (PG) Foglio: 25 Particelle: 85, 87, 152, 306, 313, 314, 316, 136, 139, 502 Località: Punta Navaccia	D.G.R. 1098/2005 L.R. 1/2015 L.R. 28/2001 L.R. 11/2005 R.R. 07/2002

luogo e data

PERUGIA, aprile 2017



*Agr. dott. Fabio Maneli
dottore naturalista*

Via Armando Diaz, 5/7 - 06128 PERUGIA
075.9660449 - 3384144167
manelbio@gmail.com



Premessa

Il sottoscritto Fabio Maneli, dottore naturalista iscritto all'Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati Collegio Arezzo-Grosseto-Perugia-Siena-Terni n° 409, è stato incaricato dalla società Camping Punta Navaccia s.r.l., al fine di:

- determinare l'estensione delle Aree agricole boscate ubicate all'interno dei terreni in possesso delle società: Camping Village Punta Navaccia s.r.l." e della "Punta Navaccia s.a.s.", riferite al foglio 25 particelle 85, 87, 152, 306, 313, 314, 316, 136, 139, 502, del Comune di Tuoro sul Trasimeno;
- verificare eventuale difformità rispetto a quanto indicato nel Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Tuoro sul Trasimeno;
- predisporre la documentazione necessaria per richiedere la ridelimitazione delle Aree agricole boscate, ai sensi della D.G.R. 1098/2005 qualora fossero rilevate difformità tra le analisi eseguite e quanto indicato nel PRG.

I rilievi effettuati, come descritti in seguito, hanno evidenziato sostanziali differenza tra lo stato attuale dei luoghi e quanto indicato nel PRG.

Con la L.R. 8/2010 è stato introdotto il comma 3bis all'art. 18 della L.R. 11/2005 che, tra l'altro alla lettera g) prevede la possibilità di varianti al PRG per la correzione di errori materiali anche relativamente alle aree boscate, con le procedure semplificate previste dal comma 3 del suddetto articolo. La presente relazione descrive quindi le variazioni riscontrate e propone una ripermetrazione delle Aree agricole boscate anche ai sensi della D. G. R. 1098/2005.

1. Localizzazione dell'area

L'area interessata dal Camping Village Punta Navaccia è localizzata nel settore nord-ovest delle sponde del Lago Trasimeno, all'interno del territorio del Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG) (Fig.1 e 2). La perizia ha come oggetto i terreni ricadenti all'interno della proprietà e in particolare: foglio 25 particelle 85, 87, 152, 306, 313, 314, 316, 136, 139, 502 (Fig.3).




Fig.1 inquadramento area base cartografica tavoletta IGM




Fig.2 inquadramento area base cartografica tavoletta IGM



Fig.3 Base cartografica ortofoto digitale anno 2013 – carta catastale

2. Aspetti normativi

2.1 Definizione di bosco a livello nazionale

La definizione di bosco a livello nazionale è contenuta nell'art.2 del D. L.vo 227/2001, modificata successivamente dal D.L. 5/2012 (in grassetto le modifiche inserite nel 2012):

Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. *Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.*

2. *Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:*

- a) *i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;*
- b) *le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;*
- c) *le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.*

3. *Sono assimilati a bosco:*

- a) *i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*
- b) *le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;*
- c) *le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.*

4. *La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.*

5. *Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.*

6. *Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione*

effettuata dalla base esterna dei fusti. è fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

2.2 Definizione di bosco a livello regionale

La definizione di bosco a livello regionale è contenuta nella Legge Regionale n. 28 del 19 novembre 2001 "Testo unico regionale per le foreste", modificata dai seguenti atti:

- L.R. del 15 aprile 2009, n. 9;
- L.R. del 16 settembre 2011, n. 8;
- L.R. del 23 dicembre 2011, n. 18;
- L.R. del 21 giugno 2013, n. 12.

Per quanto riguarda la definizione di bosco (art. 5), solamente la L.R. 12/2013 ha prodotto modifiche al testo originale, recependo tra l'altro le modifiche introdotte al D. L.vo 227/2001 dal D.L. 5/2012.

In riferimento all'oggetto della perizia, si riporta di seguito la definizione di bosco in base all'art. 5. In grassetto il testo introdotto dalla L.R. 12/2013:

Art. 5 Definizione di bosco

*1. **Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento.***

*2. **Si considerano bosco:***

- a) **i castagneti da frutto;***
- b) **le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;***
- c) **i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;***
- d) **le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco.***

*3. **Non si considerano bosco:***

- a) **gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;***
- b) **i giardini o parchi urbani;***
- c) **i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti,;***
- c bis) **le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse***

storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi;

c ter) le tartufaie coltivate ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

L'art. 8 della L.R. 28/2001 rimanda poi al regolamento per "ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla definizione di bosco".

L'art. 3 del Regolamento attuativo della L.R. 28/2001 (R.R. 7/2002) specifica quanto segue:

Art. 3 *Specificazioni per la definizione di bosco.*

1. Ai fini della definizione di bosco di cui all' articolo 5 della L.R. n. 28/2001 sono stabiliti le seguenti specificazioni e parametri tecnici:

a) per la verifica del limite di copertura arborea forestale del venti per cento stabilito all' articolo 5, comma 1 , si applica la procedura di cui all'allegato A al presente regolamento;

b) ai fini della verifica della superficie del bosco la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture, come piste e strade con carreggiata di larghezza media inferiore a metri 5,5, e da infrastrutture a rete o altre fasce coperte da vegetazione arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti metri.

2. Le fasce di cui al comma 1 lettera b) non sono considerate bosco.

3. Determinazione delle superfici boscate

In regione Umbria, in base a quanto stabilito dalla LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), la pianificazione territoriale e urbanistica è espletata attraverso tre diversi livelli: regionale, provinciale e comunale. I documenti di pianificazione a cui si fa riferimento sono rispettivamente il Piano Paesaggistico Regionale (PPPR), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il Piano Regolatore Generale (PRG).

Per quanto riguarda le zone boscate, l'art.85 della L.R. 1/2015 specifica quanto segue:

Art. 85 (Aree boscate)

- 1. Le aree boscate, come definite all'articolo 5 della l.r. 28/2001 e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono disciplinate dal PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne. In dette aree è stabilito il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.*
- 2. I comuni perimetrano in termini fondiari, nel PRG, parte strutturale, le aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non inferiore a metri venti.*
- 3. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'articolo 90. Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui alla Sezione III del presente Capo, computando a tal fine anche l'indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell'impresa agricola o proprietà fondiaria.*
- 4. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 91, nonché le opere pertinenziali di cui all'articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.*
- 5. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della l.r. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, di opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate.*

L'art. 32, comma 4, lettera g) della L.R. 1/2015 specifica che la modificazione della perimetrazione delle aree boscate per correzione di errori materiali si configura come variante al PRG parte strutturale, da redigere con le procedure semplificate individuate nel comma 3 dello stesso articolo.

Le procedure nel caso in questione sono esplicitate più in dettaglio nella Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2005, n. 1098 (Definizione delle modalità per le varianti agli strumenti urbanistici generali concernenti la individuazione delle aree boscate), la quale non risulta espressamente abrogata dalla L.R. 1/2015 e quindi si ritiene ancora in vigore, sebbene faccia riferimento a leggi inglobate nel Testo Unico (in particolare L.R. 11/2005).

In particolare, la D.G.R. citata prevede che:

“... ogni proposta di variante alla delimitazione delle aree boscate già in vigore deve essere corredata da idonea documentazione catastale, fotografica, cartografica tematica e da relazione tecnica che attesti l’esatta consistenza del bosco, redatta da tecnici abilitati.”

“...i Comuni e le Province, ai fini dell’espletamento di eventuali accertamenti tecnici, possono fare riferimento alle Comunità montane in applicazione delle disposizioni di cui alle leggi regionali 19 novembre 2001, n. 28 e 24 maggio 2003, n. 18, oltre ad effettuare eventuali verifiche puntuali;”

3.1 Ridefinizione dei limiti delle superfici Zone Agricole Boscate E3




Fig. 4. estratto P.R.G. vigente Comune di Tuoro sul Trasimeno

L'area tratteggiata denominata E3, corrisponde a Zone Agricole Boscate, e fa riferimento all'Art. 22/d, Norme Tecniche del PRG vigente parte strutturale del Comune di Tuoro sul Trasimeno. In seguito a sopralluoghi effettuati in corrispondenza di alcune aree di proprietà del "Camping Village Punta Navaccia", è stata rilevata una difformità tra lo stato dei luoghi e quanto riportato sulla cartografia tematica del PRG di cui si riporta un estratto dell'area in oggetto (Fig. 4). Pertanto come da procedura per la ridefinizione delle aree boscate, richiamata nel presente capitolo si fornisce di seguito la documentazione *catastale, fotografica, cartografica tematica*.

La documentazione cartografica derivante dal PRG vigente del Comune di Tuoro sul Trasimeno è inoltre difforme dalla documentazione cartografica della RERU (Rete Ecologica Regione Umbria) della quale si riporta un estratto con evidenza dell'area in oggetto, la quale rientra nella categoria "Barriere antropiche: aree edificate, strade, ferrovie (Fig. 5).




Fig. 5 Estratto Carta RERU. Area in oggetto cerchiata in rosso

In particolare nelle aree contermini al Fosso Macerone individuate dal punto di vista catastale dalle particelle 85, 87, 152, 306, 313, 314, 316, 136, 139, 502, non è stata rilevata la presenza di copertura vegetale riferibile ad area boscata, definita secondo la legislazione nazionale e regionale, così come riportata nei paragrafi 2.1 e 2.2. (Fig. 6).



Fig. 6 Base cartografica ortofoto digitale anno 2013 con sovrapposta la cartografia catastale

L'area in oggetto è attualmente caratterizzata da una darsena completamente priva di vegetazione arborea, così come si evince dalle ortoimmagini georiferite anno 2013, messe a disposizione tramite servizio WMS del portale della Regione Umbria (<http://www.umbriageo.regione.umbria.it/>).

A supporto della documentazione cartografica si fornisce inoltre una documentazione fotografica dell'area dalla quale si evince come questa sia attualmente occupata da una darsena (Foto 1 – 5).



Fig. 7 Carta di sintesi: posizione e direzione foto di seguito riportate



Foto 1. Darsena (ripresa dalla sponda sud)



Foto 2. Darsena (ripresa dalla sponda est)



Foto 3. Darsena (ripresa dalla sponda nord)



Foto 4. Darsena (ripresa dalla sponda nord)



Foto 5. A monte della darsena Fosso Macerone

In base ai sopralluoghi effettuati ed alla documentazione fornita è stata ravvisato quindi un errore di perimetrazione degli elaborati cartografici del P.R.G., per il quale si richiede quindi ai sensi della normativa precedentemente descritta, la riperimetrazione della categoria E3 nelle particelle oggetto d'indagine come rappresentato nella Figura 8 di seguito riportata.




Fig. 8 Riperimetrazione area E3, oggetto di variante del P.R.G.

In allegato la Tavola a scala congrua della proposta di Variante del P.R.G.